



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

N. 1298/17 Sent.

N. 2833/16 R.G.

N. 2899/12 N.R.

in composizione collegiale

in persona di:

Comunicata al P.G.

Dott. Silvia CORINALDESI Presidente

Dott. Benedetta VITOLO Giudice

Est.Es.

Dott. Manuel BIANCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

Scheda

SENTENZA

nel processo penale

contro

Mod. 3/ S.G.

**P. L.**, nato a Rimini il [redacted] e residente nella Repubblica di San Marino in via L. [redacted] n. [redacted], difeso d'ufficio dall'Avv. Annalisa CALVANO del Foro di Rimini con studio in via Pani nr. 5.

SENTENZA

Libero - assente in data 11/07/2017

IMPUTATO

depositata il

del delitto di cui all'art. 2625 C.C. perché, nella sua qualità di amministratore della società C. [redacted] Srl di [redacted] impediva o comunque ostacolava lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al socio F. [redacted] B., rifiutando l'esibizione della documentazione sociale e contabile che quest'ultimo aveva formalmente richiesto, cagionandogli un danno.

20-8-17

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Daniela Pomtoli

In Santarcangelo di Romagna (RN), fino al 27/3/2012  
27/3/2012.

Querela del

\* \* \*

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Paola Bonetti e dell'Avv. Annalisa Calvano del Foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

**Il Pubblico Ministero:** chiede la condanna a mesi 8 di reclusione.

**Il difensore dell'imputato:** chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste in via principale; in via subordinata chiede applicazione del minimo della pena e la sospensione condizionale della stessa.

#### MOTIVAZIONE

Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare del 18.10.2016 veniva disposto il giudizio nei confronti di **Più L.**, siccome chiamato a rispondere del delitto di impedito controllo previsto dall'art. 2625 c.c., poiché nella sua qualità di amministratore della società **C. s.r.l.** di **S. di R.** avrebbe impedito, o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite al socio **Felice B.**, rifiutando l'esibizione della documentazione sociale e contabile che quest'ultimo aveva formalmente richiesto, cagionandogli così un danno.

All'udienza del 17.01.2017, celebrata in assenza dell'imputato, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento ed ammesse le prove orali e documentali indicati dalle parti.

Alla successiva udienza in data 9.06.2017 si concentrava tutta l'attività istruttoria, con l'escussione del Luogotenente **A. D.** indotto

dal Pubblico Ministero; quindi aveva luogo la discussione, e, all'udienza del 11.07.2017, fissata per repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo.

Il compendio probatorio non consente, ad avviso del Tribunale, di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti di P. L.

Va premesso che il querelante F. B. (deceduto il 04.06.2012, come risulta dal certificato di morte ritualmente acquisito) deteneva il 31% del capitale della società C. s.r.l. con sede in S. di ( ); la compagine sociale era inoltre formata dalla società S. s.r.l., con sede in R. e da L. P., che al contempo rivestiva anche la carica di amministratore unico.

Oggetto dell'attività sociale risultava essere *"la produzione artigianale e non di prodotti di pasticceria, di gelateria, di dolciumi, di prodotti affini e derivati, nonché la loro commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, sia direttamente che indirettamente, anche associate alla gestione di bar e di ritrovi pubblici in genere; la somministrazione al pubblico di bevande; il commercio al dettaglio di prodotti alimentari freschi e conservati"*. ( cfr. visura ordinaria della società, agli atti).

Nell'assemblea della società tenutasi in data 14.12.2011 F. B., presente a mezzo del suo delegato, esprimeva l'intenzione di proporre azione di responsabilità nei confronti del P. sulla scorta della documentazione contabile acquisita; a tal fine chiedeva di avere copia delle fatture di acquisto e di vendita dal 1.04.2011 in poi, oltre che dei partitari dei conti dell'azienda e del bilancio di verifica alla data più recente ( cfr. all. 3, prodotto all'udienza del 17.01.17). La richiesta di avere accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione veniva ribadita dal

F. [redacted] tramite i propri legali, in più occasioni ( cfr. all. 4), senza ottenere alcun riscontro.

Il querelante rappresentava poi una difficile situazione economica della società, la quale aveva ricevuto una intimazione di sfratto per morosità e un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore; inoltre l'unico dipendente, tale G. [redacted] S. [redacted] aveva presentato le dimissioni, non avendo percepito alcuna retribuzione ; infino al numero di telefono della sede operativa, in provincia di Padova, non rispondeva mai nessuno, a riprova che l'attività era di fatto cessata o, comunque, sospesa.

L'unico testimone ascoltato nel processo, Luogotenente A. [redacted] D. [redacted], ha ribadito quanto emerso dalla documentazione.

Giova precisare che l'art. 2625, comma 2, c.c., con previsione ampia e non tassativa, intende tutelare il corretto funzionamento della società mediante la garanzia, accordata ai soci non amministratori, di poter verificare l'andamento della gestione, la consistenza del patrimonio e la loro rappresentazione contabile; il reato si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice – necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità – con la conseguenza che solo dalla verifica del danno decorre il termine per presentare querela ( Cass. Sez. V, sent. 11639 del 27.03.2012 ( ud. 18.01.2012) rv. 252955).

Il danno è quindi elemento costitutivo della fattispecie di rilevanza penale e rappresenta l'elemento di differenziazione rispetto all'illecito amministrativo previsto dal primo comma dell'art. 2625 c.c., privo della menzione di un simile evento. Tanto si desumerebbe anche dal raffronto con la ipotesi dell'art. 2622 c.c., analoga per struttura a quella in discussione. La

progressione della fattispecie di rilievo amministrativo a quella di rilievo penale, con la tecnica della aggiunta, alla seconda, di un elemento specializzante del reato, era stata seguita anche nelle ipotesi di cui ai ( non più vigenti) artt. 2623 e 2624 c.c. ( cfr. sul punto Cass. Sez. Quinta n. 11639/12 del 18.01.2012 (ud.).

Ebbene, dalla documentazione acquisita è possibile ricostruire probatoriamente soltanto la condotta di ostacolo posta in essere da P. L. che non mise a disposizione del F. la documentazione contabile, nonostante le plurime richieste in tal senso; non è stata invece raggiunta la prova dell'esistenza di un danno alla persona offesa, derivato causalmente dalla azione materiale di impedito controllo, come delineato dalla norma incriminatrice. Infatti nella querela si fa menzione ad un procedimento di sfratto per morosità e ad un decreto ingiuntivo, ma non è stata prodotta la relativa documentazione; non è dato inoltre conoscere l'ammontare di eventuali debiti, e se nelle casse sociali fosse presente denaro sufficiente per farvi fronte; la persona offesa è deceduta nelle more del processo e l'unico teste ascoltato si è limitato ad ipotizzare l'esistenza di un danno, in assenza di riscontri obiettivi: Avv. difensore, Calvano: *"Questa considerazione che lei fa del danno prodotto alla società è una sua considerazione oppure cioè c'è qualcosa che collega direttamente questo fatto di tenere, appunto, nascosti ipoteticamente questi documenti rispetto, appunto, a poi il danno effettivo che si è creato nella società?"*; testimone A.: *"Ribadisco, è una mia considerazione, certo, però è una...logica dei fatti insomma"* ( pag. 8 trascrizioni).

A fronte di tale lacuna probatoria circa l'elemento costitutivo del reato contestato, l'imputato dev'essere assolto con la formula dubitativa di cui al dispositivo.

La complessità della motivazione giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

assolve

P. [redacted] L. [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Riserva motivazione in giorni 90.

Rimini, 11 luglio 2017

L'Estensore

*Benedetta Vitolo*  


Il Presidente

*Silvia Coninaldesi*  
